

Polizza n. 78735560

Condizioni di assicurazione

per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi compreso il mancato uso dei locali, purché conseguenti a sinistri indennizzabile a termini di Polizza. La presente garanzia è prestata entro il Limite di Indennizzo e previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza;

per i danni diretti e materiali ai veicoli di terzi e/o Prestatori di lavoro che si trovano in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori. La presente garanzia è prestata previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza;

per i danni cagionati ai veicoli di terzi e/o Prestatori di lavoro parcheggiati in appositi spazi nell'ambito della proprietà dell'Assicurato, ad esclusione di quelli di pertinenza degli impianti sportivi e salvo quanto previsto dalle specifiche Condizioni Speciali. La presente garanzia è prestata con applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza per ogni veicolo danneggiato;

per i danni derivanti da proprietà e manutenzione di insegne, targhe, cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati sul territorio nazionale;

per i danni cagionati a Terzi in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati, da parte di sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di un evento improvviso e accidentale, dagli insediamenti nei quali l'Assicurato svolge la sua attività. La presente garanzia è prestata entro il Limite di Indennizzo e previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza;

per i danni derivanti dalla gestione di bar annessi all'attività principale nonché la proprietà o uso di macchine automatiche per la distribuzione delle bevande;

per i danni cagionati da cibi o bevande somministrati o smerciati presso i locali in cui si svolge l'attività assicurata, escluso l'eventuale ristorante, entro un anno dalla consegna e, comunque, entro il periodo di validità dell'Assicurazione, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto. Per i generi alimentari di produzione propria, la garanzia è prestata per i danni dovuti a vizio originario del prodotto;

per i danni derivanti dallo svolgimento di attività di vigilanza effettuata anche con guardie armate e cani; per i danni provocati da cani, la presente garanzia è prestata previa applicazione della Franchigia indicata nella Scheda di Polizza;

per i danni derivanti dalla responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti di questa garanzia, sono considerati terzi anche i Prestatori di lavoro dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale. La presente garanzia è prestata anche la responsabilità personale dei Prestatori di lavoro che siano regolarmente nominati responsabili della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008;

per i danni derivanti dalla partecipazione a mostre, fiere e mercati compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand;

per i danni derivanti da servizi sanitari prestati in ambulatori e infermeria e posti di pronto soccorso esercitati nell'ambito dell'attività assicurata compresa la responsabilità personale, esclusa quella professionale, dei sanitari e degli addetti al servizio.

Qualora le attività vengano svolte da terzi, l'Assicurazione copre la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato quale committente delle attività stesse: in questo caso e a parziale deroga dell'art. "Persone non considerate Terzi" della presente sezione, sono considerati terzi per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, anche i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

Nel caso in cui le attività siano svolte presso terzi l'Assicurazione comprende:

i danni alle Cose di terzi che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori e che, per volume e peso, non possano essere rimosse;

i danni a Cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute.

La presente garanzia è prestata entro il Limite di Indennizzo e previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

Art. Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'Assicurazione non comprende i danni:

derivanti da comportamenti consapevoli, prolungati e reiterati tenuti dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività dichiarata, che abbiano già dato origine a richieste di risarcimento da parte di terzi e per i quali l'Assicurato, dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza, non abbia posto in essere provvedimenti atti ad evitare, in relazione alla stessa prestazione d'opera, il ripetersi degli stessi eventi dannosi oggetto della richiesta di risarcimento. L'esclusione non si applica qualora gli eventi dannosi siano frutto di comportamenti insiti nelle modalità di esecuzione dell'attività dichiarata non altrimenti evitabili;

da furto;

ascrivibili in tutto o in parte direttamente o indirettamente all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;

derivanti da trasformazioni o da assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.);

derivanti da campi elettromagnetici;